

REGOLAMENTO (CE) N. 836/2003 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2103/2002 recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Sudafrica prima dell'importazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2103/2002 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce nell'allegato II un modello di certificato di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽⁴⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 408/2003 ⁽⁵⁾.
- (2) Le autorità del Sudafrica hanno informato la Commissione che il certificato utilizzato è stato modificato.
- (3) Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2103/2002.
- (4) Al fine di evitare difficoltà di ordine pratico e commerciale deve essere possibile utilizzare fino al 30 giugno 2003 il modello di certificato esistente.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2103/2002, è sostituito dal testo in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Sarà applicabile a partire dal 1º giugno del 2003. Tuttavia, anche i certificati conformi al modello di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2103/2002 nella versione del 28.11.2002 possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.
⁽³⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 11.
⁽⁴⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.
⁽⁵⁾ GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8.